

**TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

VERBALE DI UDIENZA del 26/01/2026

PROC. N. 7026/2023 R.G.

Sono presenti l'avv. Anna Ida Di Vicino e l'avv. Donatella D'Amico per parte attrice, l'avv. Leandro Traversa per la Clinic CP_1 l'avv. Angelo Bonito per l' Parte_1 e l'avv. Giuseppe Sasso per delega dell'avv. Stefano Carnevale per la Generali Italia S.p.A. Gli avv.ti Di Vicino e D'Amico si riportano alle note conclusionali evidenziando di aver agito sia per i danni *iure proprio* che *iure hereditatis* e, pertanto, chiedendo l'applicazione, quanto ai danni subiti dalla paziente, del più lungo termine di prescrizione decennale, interrotto dall'anticipazione della lettera raccomandata preceduta da pec ricevuta in data 20/09/2019. Evidenziano l'astratta configurabilità del reato di omicidio colposo e, quindi, l'applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto per il suddetto reato.

L'avv. Bonito si oppone al deposito documentale effettuato unitamente alle note conclusionali giacché tardivo e rilevato che la pec è stata inviata alle ore 23:16 sicché la stessa deve intendersi ricevuta il giorno successivo. Rappresenta, inoltre, che non vi è stata una precisa rappresentazione dei danni *iure proprio* di cui è stato richiesto il risarcimento.

L'avv. Traversa rappresenta che l'eccezione di prescrizione, secondo giurisprudenza richiamata nelle note conclusionali, deve intendersi estesa alla posizione della propria assistita. L'avv. Sasso rileva che la compagnia di assicurazione ha tempestivamente eccepito la prescrizione della domanda risarcitoria e chiede che detta eccezione sia estesa alla posizione della parte assicurata.

Tutti i difensori concludono riportandosi ai propri atti ed impugnano e contestano le avverse eccezioni, domande e difese.

Il giudice, previa discussione orale, si ritira in camera di consiglio.

Il giudice, all'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Roberta De Luca, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7026 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità professionale vertente

TRA

Parte_2, C.F. *C.F._1*, e *Parte_3*, C.F. *C.F._2*, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Anna Ida Di Vicino e dell'avv. Donatella D'Amico, presso il cui studio in *Pt_1* alla via Parmenide n. 19 hanno eletto domicilio;

- ATTORI -

CONTRO

Controparte_2 in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- CONVENUTO contumace -

E

Controparte_3 C.F. *P.IVA_1*, in persona degli amministratori delegati e legali rappresentanti *pro tempore* *Controparte_4* e *CP_5*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Leandro Traversa, presso il cui studio in *Pt_1* alla via Ponte di Tappia n. 47 ha eletto domicilio;

- CONVENUTA -

NONCHÉ

GENERALI ITALIA S.P.A., C.F. *P.IVA_2*, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore* *Controparte_6* e *Controparte_7*, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per notaio *Persona_1* del 18.12.2014, rep. 186905, racc. 30367, dall'avv. Stefano Carnevale, presso il cui studio in *Pt_1* lla via Mario Morgantini n. 3 ha eletto domicilio;

- TERZA CHIAMATA -

E

Controparte_8, C.F. *P.IVA_3*, in persona del direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* *Controparte_9*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angelo Bonito, presso il cui studio in *Pt_1* l Centro Direzionale – Isola F/12 ha eletto domicilio;

- CHIAMATA IN CAUSA -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. *Pt_2* e *Parte_3*, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, hanno citato in giudizio il P.O. "*Controparte_2*" di Pozzuoli e la [...] *CP_3* esponendo quanto segue:

- nel mese di maggio dell'anno 2014 loro madre *Parte_4*, accusando forti dolori addominali al lato sinistro, aveva contattato il suo medico di fiducia, dott. *Per_2* di Quarto, per una visita medica;

- quest'ultimo le aveva consigliato di sottoporsi ad un'ecografia, all'esito della quale aveva avuto diagnosi di meteorismo, riprendendo la cura farmacologica per diverticoli;

- dal momento che il gonfiore persisteva ed era aumentato il dott. *Per_2* le aveva consigliato di rivolgersi con urgenza al pronto soccorso, cosa che aveva fatto ricoverandosi il 12.06.2014 presso l'ospedale "*Controparte_2*" e

sottoponendosi ad intervento chirurgico d'urgenza la cui tipologia non era stata specificata in cartella clinica;

- in data 28.06.2014, come annotato anche in cartella clinica, si era presentato sanguinamento dalla ferita chirurgica e, visitata dai dott.ri *Per_3* e *Pt_5*, costoro avevano riferito che aveva ceduto l'astomia e che *"le feci filtravano ..invadendo i margini sottostanti..."*, decidendo conseguentemente di effettuare un secondo intervento chirurgico, all'esito del quale i medici riferivano che la sig.ra *Pt_4* aveva molteplici metastasi;

- dopo l'intervento la paziente aveva iniziato ad avere allucinazioni, febbre alta, tremori, sudorazione, spesso aveva bisogno di ossigeno e perdeva conoscenza ma, ciò nonostante, la sua situazione non era giudicata allarmante;

- in data 03.07.2014 era stata richiesta una consulenza rianimatoria ma, pur ritenuta paziente oncologica, si era continuato a sospendere la terapia ordinaria, uscendo dal reparto rianimazione in condizioni definite stazionarie;

- il 28.08.2014 era stata dimessa dall'ospedale con diagnosi di *"occlusione intestinale da resezione del sigma e colostomia, deiscenza ferita intestinale, sepsi post-operatoria"*;

- in pari data, su consiglio dei medici ospedalieri, era stata trasportata in autoambulanza presso la *CP_3* ove i medici della struttura avevano formulato all'ingresso diagnosi da *"sindrome da allettamento in paziente con recente colostomia per perforazione da occlusione intestinale"*;

- dopo quattordici giorni era stata dimessa dalla *CP_3* con diagnosi di *"sindrome da allettamento per recente colostomia. Trasferita in ospedale di provenienza per deiscenza ed infezione della ferita"*;

- ritornata all'Ospedale "*Controparte_2*", dove aveva avuto sistemazione provvisoria su di una barella in pronto soccorso, in data 20.09.2014 decedeva.

Fatta questa ricostruzione degli eventi, gli attori hanno lamentato una responsabilità tanto della struttura ospedaliera *Controparte_2*, quanto della *CP_3* dovute: alla perforazione da occlusione intestinale diagnosticata al momento dell'ingresso presso la *CP_3* dopo otto giorni di osservazione dal ricovero d'urgenza e l'esecuzione di due interventi chirurgici, il primo dei quali non descritto

in cartella clinica; alle possibili non corrette scelte chirurgiche e alla possibile non corretta esecuzione degli interventi effettuati, evincibile dalla circostanza che si erano avute complicanze quali il cedimento dell'astomia e l'infezione manifestatasi pochi giorni dopo il primo intervento chirurgico. Per quel che concerne la **CP_3** hanno lamentato che al momento dell'ingresso in struttura, pur evidenziando o superficialmente non evidenziando la deiscenza ed infezione della ferita chirurgica e sebbene la clinica fosse specializzata soltanto in terapia riabilitativa e non potesse prestare idonea assistenza alla paziente, si sceglieva ugualmente di accettare la paziente senza aver competenza per i rischi effettivi, per poi dimetterla dopo circa quattordici giorni, in una situazione di assoluta inerzia professionale. Hanno, perciò, censurato sia la scelta delle dimissioni operata dalla struttura ospedaliera, che quella di ricovero in struttura inidonea a curare la forte sepsi post-operatoria e la ferita deiscende.

Tutto ciò premesso hanno rassegnato le conclusioni che seguono: *"- dichiarare la esclusiva responsabilità di esse convenute nella causazione dell'evento de quo e, per l'effetto, condannare le responsabili in solido o chi di ragione, al risarcimento in favore degli istanti del danno biologico iure proprio e iure hereditatis; dei danni morali, del danno da vita da relazione e dei danni patrimoniali (siano essi emergenti che lucro cessante), oltre interessi, rivalutazione monetaria e svalutazione del fatto al soddisfo e ciò oltre le spese mediche documentate ovvero attraverso le risultanze della CTU, che qui di seguito si richiede, ove l'Adita Autorità ne rilevi l'opportunità e comunque secondo l'applicazione delle tabelle vigenti; - condannare altresì essa convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA con attribuzione e rimborso spese al sottoscritto procuratore"*.

Si è tempestivamente costituita in giudizio la **Controparte_3** eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria o previa instaurazione di consulenza preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e contestando la titolarità attiva degli attori, i quali non avevano provato di essere eredi di **Parte_4**: Nel merito ha assunto che non vi era nesso di causalità fra gli allegati inadempimenti ed il danno, giacché nel periodo di degenza presso la struttura era stata prestata tutta la necessaria assistenza sanitaria, oltre che eseguiti tutti gli esami propedeutici a monitorare costantemente le condizioni di salute della paziente e medicata la ferita chirurgica con somministrazione di terapia antibiotica,

tant'è che le condizioni della paziente erano rimaste stazionarie fino al pomeriggio del 08.09.2014, quando era comparsa una leggera febbre, e due giorni dopo vi era stato il trasferimento in struttura ospedaliera. Il ritardato trasferimento era stato imputabile sia all'opposizione dei parenti, che alla mancanza di condizioni di urgenza-emergenza tali da giustificare un ricovero in Pronto Soccorso che, infine alla mancata autorizzazione dell'ospedale, data la mancanza di posti letto. Ha, quindi, contestato la sussistenza di profili di responsabilità contrattuale o aquiliana ed i danni richiesti, chiedendo di chiamare in garanzia la Generali Italia S.p.A.

Nel corso della prima udienza di comparizione e trattazione parte attrice ha chiesto di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti della *Parte_1* [...], avendo provveduto a citare direttamente in giudizio la struttura ospedaliera, soggetto privo di legittimazione passiva. Rigettata inizialmente detta richiesta, dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 11.07.2024, è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio e, altresì, la chiamata in causa della compagnia di assicurazione da parte della *Controparte_10*

[...] , nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, l'improcedibilità della domanda e la prescrizione del diritto azionato, rilevando che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal decesso di *Parte_4* risalente al 20.09.2014, era già spirato al momento del primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dall'atto di citazione per integrazione del contraddittorio la cui notifica si era perfezionata in data 02.10.2024. Ha, quindi, spiegato difese nel merito chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione, l'improcedibilità della domanda, la prescrizione del diritto azionato e, nel merito, il rigetto della domanda. In via gradata ha chiesto che fosse accertata la responsabilità delle altre strutture sanitarie o comunque di limitare il risarcimento alla sola perdita di *chances*.

Si è, altresì, tempestivamente costituita in giudizio la Generali Italia S.p.A. eccependo la prescrizione del diritto azionato e l'improcedibilità della domanda. In ordine alla domanda di manleva, dato atto dell'esistenza della polizza stipulata con la [...] *CP_3* ha eccepito la prescrizione del diritto alla garanzia, chiedendo l'applicazione delle condizioni contrattuali, l'applicazione del massimale di polizza e, comunque, assumendo l'infondatezza della domanda.

Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.; assegnata la causa allo scrivente magistrato, subentrato nella titolarità del ruolo istruttorio con decorrenza a partire dal 15/09/2025; ritenuta la causa matura per la decisione, in data odierna, previo scambio delle note conclusionali, la causa è discussa e decisa.

2.1 Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia dell' [...]

Controparte_11 non costituito in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi tramite pec in data 27.02.2023, con citazione a comparire per l'udienza del 23.06.2023.

2.2 La domanda proposta è procedibile, essendovi prova dell'esperimento in corso di causa di procedura di mediazione obbligatoria nei confronti dell' *Parte_1* e della Clinic *CP_1* conclusasi con verbale negativo del 29.05.2025.

Non occorre estendere il procedimento di mediazione obbligatoria alla compagnia di assicurazione chiamata in causa giacché *"la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo"* (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 3452 del 07.02.2024).

2.3 L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata e non merita accoglimento.

Costituisce principio affermato quello secondo il quale, in caso di domanda di risarcimento del danno, che ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, è onere dell'attore indicare espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, per non incorrere nella nullità per violazione dell'art. 163, n. 4), c.p.c. (Cass. civ., sent. n. 17408 del 12.10.2012; in termini Cass. civ., sent. n. 10577 del 04.05.2018 secondo cui è sufficiente *"l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la 'causa petendi', non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti 'ragione della domanda'"*).

Va, peraltro, rimarcato che l'indicazione può essere anche non precisa o circostanziata e che si può anche fare riferimento a più fatti materiali, spettando poi al giudice

valutare quali fra essi assuma concreta rilevanza giuridica in relazione all'individuazione della fattispecie normativa astratta in cui detti fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto invocato dalla parte (Cass. civ., ord. n. 10049 del 29.03.2022).

Nel caso di specie sono state individuate più condotte negligenti delle parti convenute, alcune formulate solo in via ipotetica (errata scelta operatoria ed errata esecuzione degli interventi chirurgici, cfr. pag. 5 dell'atto di citazione, in cui si legge *"va accertato, pertanto se le scelte chirurgiche effettuate in favore della paziente sono state corrette e se le complicanze verificatesi nel post operatorio potevano ragionevolmente essere evitate"* e *"rimane il dato di fatto che l'infezione sulla paziente si è manifestata soltanto pochi giorni dopo il primo intervento chirurgico; pertanto, tale circostanza induce a ritenere (a livello presuntivo) che qualcosa non sia stato eseguito correttamente in sala operatoria durante il primo intervento chirurgico a cui ha fatto seguito un secondo intervento, evidentemente non riparatore"*) ma, fra le varie inadempienze ipotizzate, è stato compiutamente prospettato il non corretto trattamento della deiscenza e della sepsi post-operatoria, la cui mancata adeguata cura, con dimissioni ospedaliere e successiva omessa assistenza presso la **Controparte_3** struttura secondo la prospettazione di parte attrice inidonea a far fronte alle condizioni cliniche della sig.ra **Pt_4** aveva causato il decesso della paziente (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione, in cui si legge che era *"stata contratta dall'istante un'infezione grave che, in uno al percorso post operatorio determinato dalle dimissioni prima e alla successiva nuova accettazione presso l'istituto di riabilitazione **CP_3** l'ha portata al decesso"*).

Ne consegue che la domanda sotto tali profili è sufficientemente determinata ed ha posto in grado le parti convenute di proporre complete difese, con infondatezza dell'eccezione spiegata.

2.4 La qualità di eredi di **Parte_4** degli attori è stata dimostrata mediante il deposito, in allegato alla prima memoria di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., di certificato integrale di stato di famiglia della predetta, comprovante il rapporto di filiazione degli attori. Risulta perciò dimostrata la loro titolarità attiva.

2.5 Nel merito, l'eccezione di prescrizione tempestivamente proposta dalla compagnia di assicurazione chiamata in causa è fondata e merita accoglimento.

Sebbene la chiamante in causa Controparte_3 non avesse mosso eccezione di prescrizione, la Generali Italia S.p.A. ha esercitato la facoltà concessale dall'art. 2939 c.c. proponendo eccezione di cui anche l'assicurato può avvalersi (cfr. Cass. civ., sent. n. 31071 del 28.11.2019 secondo cui *"l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente"*; in senso conforme Cass. civ., ord. n. 6139 del 07.03.2025).

Va premesso che gli attori, pur avendo nelle conclusioni rassegnate richiesto anche il risarcimento dei danni subiti *iure hereditatis*, nella narrativa dell'atto di citazione hanno fatto esclusivo riferimento alla richiesta dei danni da loro subiti in proprio in conseguenza del decesso della madre. Tanto emerge chiaramente dalla lettura della pagina 4 dell'atto di citazione, nella quale si deduce che: *"alla luce della narrativa che precede, appare in modo del tutto manifesto il diritto degli odierni attori ad ottenere il risarcimento dei gravi danni illegittimamente patiti a seguito del decesso della compianta madre"* e pag. 7 dell'atto di citazione: *"in riferimento poi, al riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale o da perdita di parente quando la morte colpisce lo stretto nucleo familiare tutelato dall'art 2 e 29 della Costituzione, l'orientamento prevalente in giurisprudenza recita: "Esso consiste nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto, della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare". Tale danno, è cumulabile con il danno biologico iure successionis, nonché con il danno morale da perdita di parente, che colpisce l'attuale ricorrente direttamente e che trova fondamento negli art 2043 o meglio 2059 ancorati agli art 2 e nell'art 29 della Costituzione"*.

Come già rilevato non vi è stata invece una compiuta e specifica indicazione di inadempienze ascrivibili ad errate scelte operatorie e/o a inesatta esecuzione degli interventi chirurgici, essendo le stesse state solo ipotizzate e ritenute possibili, non già indicate come certe e, come tali, fonte di danno biologico per la paziente nell'atto di citazione. Gli errori medici nel trattamento delle condizioni post-operatorie sono invece stati indicati come cause del decesso della paziente, chiedendosi il risarcimento dei danni ascrivibili alla perdita del rapporto parentale, ovvero danni subiti in proprio dagli attori.

Né, nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., gli attori hanno precisato la domanda proposta, individuando in maniera certa inadempienze nel trattamento medico, le quali abbiano causato un danno biologico temporaneo alla madre e/o un danno morale cosiddetto *"catastrofale"*, dato dalla sofferenza causata dalla consapevolezza e percezione del proprio imminente decesso.

Invero solo nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c. è stato fatto riferimento al fatto che l'intervento di resezione del colon sigma e di porzione prossimale del retto (intervento di HARTMANN) altamente demolitorio e destinato a patologie molto gravi cui fu sottoposta la sig.ra Pt_4 avrebbe dovuto essere adeguatamente e correttamente valutato, dal momento che esponeva il paziente a rischio di complicanze ben note e che avrebbero dovuto essere valutate adeguatamente, tra cui le emorragie la deiscenza dell'anastomosi e la sepsi post-operatoria.

Tale deduzione, maggiormente specifica rispetto alle iniziali allegazioni, è stata effettuata senza però indicare il differente trattamento medico al quale avrebbe dovuto essere sottoposta la sig.ra Pt_4 e le maggiori possibilità di sopravvivenza che lo stesso avrebbe comportato, né tantomeno indicare il peggioramento delle condizioni di salute della paziente che alla errata scelta terapeutica sarebbe conseguito. Non vi è, infine, specifica indicazione degli errori esecutivi degli interventi chirurgici praticati.

Alla precisazione della domanda non è perciò seguita la specifica indicazione di una ulteriore voce di danno di cui si è chiesto il risarcimento.

Sempre nella predetta memoria, per la prima volta, è stato indicato che la sig.ra Pt_4 *"era nella piena consapevolezza delle sue gravi condizioni che l'avrebbero portata alla morte"*, così facendosi implicito riferimento al un danno subito in proprio dalla predetta, di cui gli attori potrebbero chiedere il risarcimento in qualità di suoi eredi.

Trattasi, peraltro, di allegazioni avutesi quando già si era avuto lo spirare delle preclusioni assertive ed istruttorie e come tali inammissibili perché tardivamente formulate.

Se è vero, infatti, che l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il principio di infrazionabilità del danno - i quali postulano che chi agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno debba, per ragioni anche di economia processuale e di divieto

dell'abuso del processo, chiedere il ristoro di tutte le possibili voci di danno conseguenti al fatto dannoso altrui - ha, come proprio corollario, in tema di interpretazione della domanda, il fatto che la stessa debba riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta e, *"laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal 'petitum' le voci non menzionate"* (cfr. Cass. civ., sent. n. 17879 del 31.08.2011; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 22514 del 23.10.2014; Cass. civ., ord. n. 15523 del 07.06.2019), occorre peraltro rimarcare che le voci di danno non specificamente enunciate nell'atto di citazione devono essere richieste e specificate nei termini di preclusione assertiva di precisazione della domanda, ovvero nel primo termine di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Questa rigorosa sequenza temporale è strettamente strumentale a mettere in condizione le parti evocate in giudizio di potersi difendere, muovendo specifiche ed articolate difese avverso le richieste risarcitorie precisate dalla parte che agisce in giudizio.

Nel caso di specie, invece, non vi è stata tempestiva indicazione di danni subiti in proprio dalla sig.ra **Pt_4** sicché gli unici danni tempestivamente allegati e richiesti in giudizio sono quelli subiti in proprio dagli attori per la perdita del rapporto di affezione e filiazione con la madre.

Il danno patito *iure proprio*, per perdita del rapporto parentale, dagli stretti congiunti di un paziente *"non è riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il paziente; ne consegue che l'ambito risarcitorio è necessariamente di natura extracontrattuale, poiché gli stretti congiunti non rientrano nella specie dei 'terzi protetti dal contratto', se non quando sono portatori di un interesse strettamente connesso a quello già regolato nella programmazione negoziale intercorsa tra il nosocomio ed il paziente"* (cfr. Cass. civ., ord. n. 4644 del 21.02.2025).

Il *dies a quo* della richiesta risarcitoria coincide con quello in cui si è verificato il fatto dannoso, coincidente nel caso di specie con il decesso della sig.ra **Parte_4** risalente al 20.09.2014.

Giacché il decesso conseguente ad un errore medico è qualificabile in termini astratti come reato di omicidio colposo, alla richiesta di risarcimento del danno che a tale

evento sia conseguita può essere applicato il più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 2947, III comma, c.c. (cfr., da ultimo, in caso di danni richiesti dai congiunti per la morte di un parente Cass. civ., ord. n. 23745 del 23.08.2025 la quale afferma che: *“in caso di trasfusione di sangue infetto, da cui sia derivata una malattia con esiti permanenti, la morte che sia sopravvenuta quale derivazione causale della trasfusione costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto iure proprio per la perdita del rapporto parentale ex art. 2947, comma 3, c.c; termine che, ove la morte si sia verificata dopo l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, ammonta a sei anni, in coincidenza con quello previsto per il reato di omicidio colposo”*).

Il termine di prescrizione penale da considerare, ai fini civilistici, è quello prevista alla data di verifica del fatto astrattamente configurabile come reato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13407 del 27.07.2012 secondo cui *“nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole. (Fattispecie relativa al delitto di lesioni colpose da circolazione stradale, la cui prescrizione, quinquennale alla data del fatto, era divenuta sessennale al momento del giudizio)”*; in termini Cass. civ., ord. n. 6333 del 14.03.2018).

Va, poi, osservato che in caso di astratta configurabilità dell'illecito come reato il più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 2947, III comma, c.c. si applica anche nel caso in cui il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela (cfr. Cass. civ., ord. n. 32021 del 11.12.2024).

Nel caso in esame va pertanto applicato il termine prescrizionale di sei anni - stabilito, all'epoca del decesso, dall'art. 157 c.p., nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge cosiddetta 'ex Cirielli' n. 251/2005, risalente al 08.12.2005 - non già il maggiore termine di dieci anni in precedenza previsto per i delitti puniti con pena non superiore nel massimo a cinque anni, qual è l'art. 589 c.p. -.

Detto termine di prescrizione è stato validamente interrotto dall'invio di lettera raccomandata stragiudiziale di risarcimento del danno, ricevuta dall

[...] in data 27.09.2019, mentre nessun atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato ricevuto dalla *Controparte_3* risultando che anche la mediazione obbligatoria che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio e risalente all'anno 2020 fosse stata proposta nei soli confronti dell' *Parte_1* e dell' *CP_2* " *Controparte_2* " .

Ne consegue che l'eccezione di prescrizione mossa anche nell'interesse della [...] *CP_3* dalla Generali Italia S.p.A. è fondata e deve essere accolta, giacché al momento di instaurazione del presente giudizio, risalente all'anno 2023, il termine di prescrizione di sei anni applicabile ai sensi dell'art. 2947, III comma, c.c. era spirato.

Va, a questo punto, osservato che la *Controparte_3* e l' *Parte_1* sono state citate in causa e chiamata in causa ai sensi dell'art. 107 c.p.c. in qualità di corresponsabili dell'evento dannoso, integrato dalla morte di *Parte_4* con richiesta di loro condanna ed applicabilità dell'art. 2055 c.c., essendo stato lamentato un carente trattamento della sepsi e delle condizioni cliniche post-operatorie, censurandosi sia l'assistenza ospedaliera e la scelta di dimissioni dall'ospedale, che l'accettazione della paziente presso la *CP_12* convenuta, sebbene non fosse strutturalmente in grado di trattare l'infezione contratta ed il cedimento dell'astomia.

Ciò posto, *"l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto 'non eccipiente' nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore 'eccipiente', senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato 'eccipiente'"* (cfr. Cass. civ., ord. n. 7987 del 22.03.2021, la quale così afferma in motivazione: *"il Collegio ritiene di conformarsi al filone giurisprudenziale seguito dalla Corte territoriale e illustrato sub § 4.4.2., secondo il quale l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale produce effetto anche a favore degli altri coobbligati, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore «eccipiente», esponendolo al regresso pro quota ex art.1299 cod.civ., onde evitare che la sua vittoria nei*

confronti del comune creditore non si riveli un «vittoria di ^{CP-1}»”; in termini Cass. civ., sent. n. 8837 del 03.04.2025).

Ne consegue che, data la possibilità che in caso di accoglimento della domanda sia proposta azione di regresso da parte dell ^{Parte_1} nei confronti della [...] ^{CP_14} richiedendosi il risarcimento di quei danni ascrivibili alla carenza assistenziale avutasi durante i giorni di ricovero presso detta struttura, in assenza della quale l'evento infausto integrato dal decesso della sig.ra ^{Pt_4} non si sarebbe verificato, all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione nei confronti della [...] ^{CP_3} non può che seguire l'estensione di detta eccezione anche nei confronti dell ^{Parte_1} .

In conclusione la domanda di parte attrice deve essere rigettata perché prescritta.

3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, data la particolarità della vicenda processuale, che ha visto la ^{Controparte_3} e l' ^{Parte_1} avvantaggiarsi di un'eccezione non mossa dalla prima e che sarebbe stata infondata nei confronti della seconda, per compensare integralmente le spese di lite nel rapporto processuale fra parte attrice e le predette parti.

Le spese di lite seguono invece la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M. 147/22, facendo applicazione di parametri inferiori a quelli medi, data l'assenza di attività difensiva ed istruttoria complessa, sullo scaglione di valore indeterminabile (fino ad € 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, nel rapporto processuale fra parte attrice e la Generali Italia S.p.A.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile iscritta al n. 7026/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- a) rigetta la domanda attrice perché prescritta;
- b) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale fra parte attrice e la ^{Controparte_15}

c) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale fra parte attrice e l' *Parte_1 Pt_1* ;

d) condanna *Parte_2* e *Parte_3* al pagamento, in favore della Generali Italia S.p.A., delle spese di lite, che si liquidano in misura pari ad € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.

Napoli, 26 gennaio 2026.

Il G.U.

(dott.ssa Roberta De Luca)